Richiesta di autorizzazione per l’importazione dall’UE di insetti come derrate alimentari

Dati sul richiedente

Il richiedente è l’azienda di importazione svizzera.

Nome: nome dell’azienda

Indirizzo: indirizzo completo

Telefono: numero di telefono

E-mail: indirizzo e-mail

[ ]  notificata

[ ]  autorizzata

Dati sul prodotto da importare

[ ]  *Tenebrio molitor* nella fase larvale (larve della farina)

[ ]  *Acheta domesticus* nella fase adulta (grillo domestico)

[ ]  *Locusta migratoria* nella fase adulta (Locusta migratoria)

Dati sull’azienda di produzione nell’UE

Nome: nome dell’azienda

Indirizzo: indirizzo completo

Dati sull’azienda di esportazione (se diversa dall’azienda di produzione)

Nome: nome dell’azienda

Indirizzo: indirizzo completo

Conferma del richiedente

Il richiedente conferma la correttezza dei dati immessi e si impegna a informare l’USAV in merito a eventuali modifiche.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo: | inserire il luogo |  | Firma del richiedente |
| Data: | scegliere la data |  |  |
|  |

**Requisiti per l'autorizzazione all'importazione di insetti come prodotti alimentari dall'UE**

Per motivi di igiene alimentare, l'USAV può limitare l'importazione di questi prodotti di origine animale che non sono soggetti a condizioni specifiche nel traffico intracomunitario (cfr. Art. 5 capoverso 3 OITE-EU). Le condizioni che limitano tali importazioni sono stabilite nell'autorizzazione all'importazione. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1.Le aziende dell'UE da cui vengono importati gli insetti sono sotto controllo ufficiale. La prova può essere fornita, ad esempio, da

1.1. certificando che gli insetti importati provengono da un’azienda che produce insetti per il consumo umano con un processo equivalente a quello impiegato dagli stabilimenti coperti dall'Articolo 21 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02); oppure

1.2. Se l'azienda che produce insetti per il consumo umano non è autorizzata come tale, è sufficiente dichiararlo alle autorità di controllo alimentare. In entrambi i casi, è sotto la giurisdizione di queste autorità.

2.Gli insetti da importare devono provenire da un'azienda agricola produttrice di alimenti per consumo umano;

3.I substrati su cui sono stati allevati gli insetti devono soddisfare le stesse condizioni imposte agli alimenti per gli animali da produzione, ad eccezione di quelli per i pesci.

4.Il ricorrente dovrà fornire un certificato dell'azienda di produzione che attesti che:

4.1. i prodotti sono adatti al consumo umano;

4.2. i prodotti non rappresentano alcun pericolo per la salute secondo lo stato attuale delle conoscenze e

4.3. l’azienda dispone di un sistema di controllo autonomo;

5. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 11 OITE-UE i documenti commerciali devono contenere anche quelle di cui all’articolo 83 capoverso 3 ODerr.

In caso di non adempimento degli oneri, l’USAV può revocare l’autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1ter dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472) al richie-dente spetta il pagamento di una tassa tra i 40 e 100 franchi. L’importo va pagato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.